

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

L' AUTORITA' COMPETENTE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022 con il quale è stata preposta alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente la dott.ssa Elena Pagana;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 21-decies recante “Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16/12/2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3”, (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima);
- VISTO** il D.D.G. n. 239 del 28/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.U.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 446 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 95 del 13/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.U. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 212 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Pianificazione Territoriale Regionale e Programmazione - Procedure V.A.S. Ambientali” del D.R.U. alla Dott.ssa Rosanna Giordano;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146, recante: "Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1993";
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche, recante: "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte seconda riguardante le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" (di seguito D.Lgs. 152/2006);
- VISTO** in particolare l'art. 10 comma 3 del predetto D.lgs. 152/2006 che dispone "*La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza (...)*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 22/05/2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015 n. 29 "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche";
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13, articolo 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS";
- VISTE** le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat, pubblicate sulla G.U. del 28-12-2019 serie generale - n. 303;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 e ss.mm.ii. di "*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303*";
- CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.R. n.23 del 08/07/2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";
- VISTA** la delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale n. 3 del 09/01/2013;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015 n.9 : "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17/03/2016, n. 3 e modificato dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n.16 (esclusione pagamento oneri istruttori amministrazioni regionali);

- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’Art. 91 della l.r. n. 9/2015 (di seguito C.T.S.);
- VISTO** il decreto assessoriale n.207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito C.T.S.), applicativo dell’art. 91 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17/03/2016 n. 3, in conformità ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21/07/2015;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal D.A. n. 6/GAB del 13/01/2023;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 282 del 09/08/2023 di nomina del presidente C.T.S.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio Ambiente quale Autorità Unica Ambientale;
- VISTO** il D.A. n.53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi che riguardano la pianificazione territoriale e la destinazione dei suoli”;
- VISTA** la legge regionale 13/08/2020, n.19 e ss.mm.ii. recante “Norme per il governo del Territorio” ed in particolare l’art. 18 che disciplina la “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” di competenza regionale;
- VISTO** il D.A. n.271 del 23 dicembre 2021 con il quale sono state approvate “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all’art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale” e il supplemento ordinario n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023” (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021, Parte I), e in particolare l’art.73 “Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 10 febbraio 2023, recante “Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificative della CTS in ordine all’articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l’individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n.1471/Gab del 9/02/2023, tenuto conto che nell’ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 194/GAB del 31/05/2023 con il quale è regolato a decorrere dal 01/07/2023 il funzionamento e l’organizzazione della C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n.252 del 06/07/2023 con il quale si è disposto l’entrata in vigore del D.A. n. 194/2023 a decorrere dal 01/08/2023;

VISTI i D.A/Gab di nomina dei nuovi componenti della CTS n.333 del 02/10/2023, n. 365 del 07/11/2023, n.372 e n. 373 del 09/11/2023;

VISTA l'istanza n. 3465 del 05/07/2022 depositata nel Portale Valutazioni Ambientali (prot. DRU n. 11715 del 13/07/2022) con la quale il Comune di Frazzanò nella qualità di Autorità Procedente (di seguito A.P.), ha trasmesso al Servizio 1 di questo Assessorato la documentazione riguardante la VAS, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, comprensiva, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 della Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/97, della proposta di "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione", depositando:

Elenco elaborati trasmessi;

- Delibera Commissariale n° 1 del 25/01/2002;
- Istanza;
- Curriculum vitae del redattore studio di incidenza;
- Attestazione conformità elaborati;
- Avviso al pubblico.;

Piano Regolatore Generale composto dai seguenti allegati:

- Regolamento Edilizio;
- TAV. 00 - Norme Tecniche di Attuazione
- TAV. 01 - Relazione generale e programma di attuazione
- TAV. 02 - Inquadramento territoriale
- TAV. 03 - Analisi dello stato d'uso del centro abitato
- TAV. 04a - Planimetria stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrica
- TAV. 04b - Planimetria stato di fatto del centro abitato da restituzione aerofotogrammetrica
- TAV. 05a - Azzonamento generale del territorio comunale
- TAV. 05b - Azzonamento del centro abitato
- TAV. 05c - Azzonamento del centro abitato con sovrapposizione della zona R4 (P.A.I.)

Piano Particolareggiato Esecutivo Centro Storico - Quartiere San Lorenzo composto dai seguenti allegati:

- TAV. A - Relazione generale
- TAV. 01 - Planimetria generale Centro Storico
- TAV. B1 - Planimetria generale con indicazione delle tipologie di copertura
- TAV. B2 - Analisi dello stato di fatto - Consistenza edilizia
- TAV. B3 - Analisi dello stato di fatto - Destinazione d'uso piano terra
- TAV. B4 - Analisi dello stato di fatto - Destinazione d'uso piani superiori
- TAV. B5 - Analisi dello stato di fatto - Stato di conservazione
- TAV. B6 - Analisi dello stato di fatto - Proprietà privata, comunale e pubblica
- TAV. B7 - Analisi dello stato di fatto - Livello di utilizzo del patrimonio edilizio
- TAV. B8 - Analisi dello stato di fatto - Pavimentazione spazi esterni
- TAV. B9 - Analisi dello stato di fatto - Qualità architettonica dei manufatti
- TAV. B10 - Edifici soggetti anche a regime di esproprio per pubblica utilità
- TAV. C1 - Viabilità, parcheggi e spazi di relazione
- TAV. D1 - Interventi di recupero
- TAV. D2 - Abaco dei principali elementi di arredo
- TAV. E - Norme Tecniche di Attuazione
- TAV. F - Schede di censimento delle unità edilizie
- TAV. G1 - Piano particellare di esproprio

Piano Particolareggiato P.I.P. - Area produttiva

- TAV. 00 - Norme Tecniche di Attuazione del P.I.P.
- TAV. 01 - P.R.G.
- TAV. 02 - Aerofotogrammetria stato di fatto
- TAV. 03 - Azzonamento
- TAV. 04 - Profili
- TAV. 05 - Planivolumetria
- TAV. 06 - Urbanizzazioni
- TAV. 07 - Sezione stradale
- TAV. 08 - Sezione stradale
- TAV. 09 - Strada, parcheggio, verde
- TAV. 10 - Particolare strada
- TAV. 11 - Capannone tipo
- TAV. 12 - Piano particellare d'esproprio.

V.A.S. , composta da Rapporto ambientale e sintesi non tecnica;

Studio Agricolo Forestale, composto dai seguenti elaborati:

- a) Adeguamento dello studio agricolo-forestale
 - 1) Carta della vegetazione e dell'uso del suolo in scala 1:5000
 - 2) Carta del vincolo forestale ai sensi della L.R. 16/1996 e s.m.i. in scala 1:5000
 - 3) Relazione illustrativa dell'adeguamento dello studio agricolo-forestale, di commento delle carte di cui ai punti 1) e 2) di illustrazione della metodologia seguita per la individuazione delle aree di cui al punto 1, ai sensi del 5° comma dell'art. 2 della L.R. n. 71/78 e della lettera E) del 1° comma dell'art. 15 della L.R. 78/76
- b) Catasto delle aree incendiate
 - 4) carta delle aree percorse dal fuoco in scala 1:2000
 - 5) relazione illustrativa degli elaborati di cui ai punti 4) e 5)
- c) Rischio di incendi di interfaccia
 - 6) Carta del rischio di incendi di interfaccia in scala 1:2000
 - 7) relazione illustrativa dell'elaborato di cui al punto 7).

Revisione dello Studio Agricolo Forestale, composto dai seguenti elaborati:

1. Aggiornamento carta del vincolo forestale ai sensi della L.R. 16/1996 e s.m.i.

Studio geologico tecnico, composto dai seguenti elaborati;

1. Carta geologica 1:10.000
2. Carta geologica 1:2.000
3. Carta geomorfologica 1:10.000
4. Carta geomorfologica 1:2.000
5. Carta idrogeologica 1:10.000
6. Carta idrogeologica 1:2.000
7. Carta delle indagini
8. Carta litotecnica 1:10.000
9. Carta della pericolosità geologica 1:10.000
10. Carta della suscettività del territorio 1:10.000
11. Relazione geologica.

V.Inc.A;

1. Valutazione di incidenza ambientale.

Shape File;

1. Aree oggetto di zonizzazione del P.R.G. in formato shp (GIS Software Geographic Shape File);

VISTA la nota prot.17710 del 08/11/2022 con la quale il Servizio 1 del DRU, sintetizzando tutte le fasi pregresse dell'iter amministrativo della procedura, comunica alla Commissione Tecnica Specialistica di aver provveduto all'inserimento della documentazione nel Portale valutazioni Ambientali ai fini dell'acquisizione del parere di competenza;

VISTA la documentazione di piano tecnica ed amministrativa, come depositata e pubblicata sul Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana, al codice procedura n. 1357;

DATO ATTO dello svolgimento della fase di scoping, di cui all'art. 13 comma 1 del D.lgs. 152/2006, come integralmente documentato nel Portale delle Valutazioni ambientali al codice procedura n. 1357, conclusa con nota n.19659 del 17/10/2016 ;

DATO ATTO dello svolgimento delle consultazioni di VAS, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, nel periodo dal 16/08/2022 al 30/09/2022, tramite la pubblicazione della documentazione relativa alla proposta di piano, alla VAS ed alla VINCA nel Portale Valutazioni Ambientali e sul sito dell'A.P., come risultante dalla seguente documentazione:

- avviso pubblico nel portale delle valutazioni ambientali del 16/08/2022;
- nota prot. n. 3992 del 05/08/2022 assunta al prot. DRU al n. 13145 del 08/08/2022 con la quale il Comune di Frazzanò comunica la pubblicazione dell'avviso in data 16/08/2022 ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (nel seguito S.C.M.A.) ed al pubblico interessato, i quali, entro il termine di 45 gg., potranno far pervenire i propri contributi;

VISTA la nota prot. n. 5510 del 07/11/2022, assunta al prot. DRU n 17632 del 08/11/2022, con la quale il Comune di Frazzanò comunica la conclusione delle consultazioni ex art. 14 del D. Lgs.152/2006 e trasmette il verbale di chiusura con allegate le osservazioni della Soprintendenza BB.CC.AA di Messina, nota prot.0023555 del 20/10/2021 con relative controdeduzioni del progettista, e le osservazioni ex art.53 L.R.19/2020 e art.3 L.R. n.71/78 pervenute dal Sig.Edoardo Daniele Di Pane e della Sig.ra Sabrina Talia di Pane tramite l'avv. Santi Delia, con relative controdeduzioni del progettista;

VISTO che la proposta di "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione" interessa i seguenti siti Natura 2000 – codice ITA 030001 "Stretta di Longi", codice ITA 030043 denominato "Area dei Monti Nebrodi";

- VISTA** la nota prot. DRU 18770 del 24/11/2022, con la quale il comune di Frazzanò, in riscontro alla richiesta formulata dal Servizio 1 DRU, comunica che ha richiesto all'Ente Parco dei Nebrodi, nella qualità di Ente Gestore delle Aree di Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale, “ *il parere preliminare ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 in riferimento alla valutazione di incidenza ambientale per la revisione del PRG riguardante l'area SIC ITA030001 Stretta di Longi e l'area ZPS ITA0300043 Monti Nebrodi*”, giusta nota prot. n. 5235 del 15/10/2021, e comunica inoltre che “ *il termine di 30 gg è decorso senza che sia stato comunicato nulla da parte dell'Ente Parco dei Nebrodi*” e che, così come previsto “ *nel D.A. 30/03/2007 dell'ARTA, il parere s'intende acquisito*”;
- VISTA** la nota assunta al prot. DRU n. 20267 del 21/12/2022, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1 i pareri approvati dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 16/12/2022, tra i quali figura il parere n. 422/2022 relativo al procedimento in questione;
- VISTO** il parere n. 422/2022 con cui la CTS dispone che il Comune di Frazzanò debba integrare il Rapporto Ambientale, alla luce delle considerazioni ambientali riportate nel dispositivo stesso;
- VISTA** la nota prot. n.20375 del 23/12/2022 con la quale il servizio1 DRU notifica il parere n. 422/2022 al Comune di Frazzanò ;
- VISTA** la nota prot. n.6236 del 23/11/2023, assunta al prot. DRU 17606 del 24/11/2023, con la quale il Comune di Frazzanò trasmette il Rapporto Ambientale integrato con le indicazioni prescritte nel dispositivo del parere n. 422/2022;
- VISTA** la nota prot. n. 17744 del 28/11/2023 con la quale il Servizio 1 DRU comunica alla CTS il deposito nel portale del Rapporto Ambientale integrato;
- ACQUISITO** il Parere Conclusivo n. 17 del 31/01/2024, approvato dalla C.T.S. nella seduta del 31/01/2024, composto di 21 pagine che, con riferimento alle previsioni dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006, è stato reso parere favorevole in esito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) per la proposta di “ *Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione*”;
- PRESO ATTO** dal parere della C.T.S. n.17 del 31/01/2024 che il Rapporto Ambientale “ *contiene, quantomeno nei profili essenziali, le informazioni richieste dall'Allegato VI alla parte II del D.Lgs. 152/2006, pur non essendo strutturato in maniera coerente rispetto all'elencazione delle tematiche di approfondimento indicate nel predetto Allegato*”;
- PRESO ATTO**, dal parere della C.T.S. n.17 del 31/01/2024, relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale che “ *consente di concludere in maniera oggettiva che le previsioni del Piano non determineranno incidenza significativa, e non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito presente nel territorio comunale con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie*”;
- VISTO** l'art. 12, c. 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, che assegna alla procedura di VAS il compito di verificare la coerenza con il P.A.I. delle previsioni contenute nei piani di assetto ed uso del territorio;
- PRESO ATTO**, dal parere della C.T.S. n.17 del 31/01/2024, che il Piano proposto dal Comune di Frazzanò in qualità di Autorità Procedente “ *sulla base della documentazione depositata, può ritenersi coerente con le prescrizioni del P.A.I., fermo restando che le previsioni e le prescrizioni del P.A.I., essendo sovraordinate alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, se più restrittive, prevalgono su di esse con effetto immediato*”;
- RITENUTO** sulla base di quanto sopra esposto di poter concludere il procedimento esprimendo parere motivato (ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006) relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed estendendo tale parere alle finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.);
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A TERMINE** delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art.1

Si dispone parere motivato favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguardante la proposta di *“Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione”*, presentato dal Comune di Frazzanò, nella qualità di Autorità Procedente, con le motivazioni di cui al Parere n. 17/2024 reso dalla C.T.S. durante la seduta del 31/01/2024 e di cui all'art. 2 del presente decreto, a condizione che siano ottemperate le previsioni di cui agli artt. 3 e 6 del presente decreto.

Il parere motivato si estende alla Valutazione di Incidenza Ambientale e dispone parere favorevole alla VIncA (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.), concludendo in maniera oggettiva che non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000 codice ITA 030001 “Stretta di Longi” e codice ITA 030043 “Area dei Monti Nebrodi”, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, nei limiti ed alle condizioni indicate dal Parere della C.T.S. n. 17/2024 dalla proposta di piano, dalle norme tecniche di attuazione, dal Rapporto ambientale, dallo Studio di incidenza e dalle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 del presente decreto.

Il presente decreto, secondo quanto stabilito nel D.A. n. 36/GAB ss.mm.ii. del 14.02.2022 con riferimento alla valutazione di incidenza, ha validità temporale di anni 5 (cinque) per l'approvazione del Piano/Programma in oggetto. Decorso infruttuosamente tale termine, la procedura dovrà essere reiterata.

Art. 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Parere Tecnico Specialistico ambientale n. 17 del 31/01/2024 rilasciato dalla C.T.S., composto di 21 pagine e la relativa nota di trasmissione prot.n. 2238 del 13/02/2024 riportante la dichiarazione dei presenti firmata dal Segretario e dal Presidente della C.T.S., nonché l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1.

Art. 3

L'Autorità Procedente illustrerà, in sede di Dichiarazione di Sintesi, in che modo le considerazioni ambientali di seguito formulate sono state integrate nella proposta di *“Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione”*, e di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, inclusive delle osservazioni contenute nel parere della CTS n. 17/2024 nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato.

L'Autorità Procedente, pertanto, prima dell'approvazione, provvederà alle modifiche ed alle integrazioni di tutti i documenti di Piano tenendo conto di tutte le risultanze del parere motivato della CTS di cui all'art. 2.

In particolare, in osservanza al Parere C.T.S n. 17/2024, ed al presente decreto, per garantire la migliore sostenibilità ambientale del Piano, procederà in sede di dichiarazione di sintesi a evidenziare:

- 1) Per quanto attiene al RA, in sede di dichiarazione di sintesi, dovrà essere meglio argomentato il rapporto con gli strumenti ritenuti pertinenti, necessario sia ai fini della verifica della coerenza esterna quanto per la verifica di sostenibilità e della capacità della proposta di PRG di consolidare e di attuare, a livello locale, gli obiettivi ambientali degli strumenti presi in considerazione.
- 2) Dare evidenza che le previsioni della proposta di piano PRG – ivi compresa la zonizzazione – sono coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica, di tutela e di valorizzazione nonché con le prescrizioni del Piano Paesaggistico di Messina nonché con le previsioni contenute nella pianificazione sovraordinata e segnatamente nel vigente Piano dell'Assetto Idrogeologico.
- 3) Con riferimento al tema del “consumo di suolo”, nella Dichiarazione di sintesi finale dovrà essere data evidenza del modo in cui la proposta di PRG contribuisce alla sostenibilità ambientale e agli obiettivi degli strumenti a tutela dell'ambiente richiamati; dovrà essere indicato e descritto come le strategie e le prestazioni ambientali individuate siano confluite nell'articolazione del quadro di riferimento normativo e regolamentare della proposta di Piano (Norme di Attuazione). Per dare evidenza degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate si raccomanda che:

(i) il consumo di suolo, valutato con riferimento alle aree in atto non urbanizzate, dovrà essere riferito al valore complessivo (espresso in termini di superficie o percentuale) a partire dallo stato attuale, derivante dalla sommatoria dei fabbisogni “residui”, dei “nuovi fabbisogni” per le ZTO individuate;

(ii) dovrà essere esplicitato come il Piano espliciti la sua sostenibilità a fronte degli effetti sulla permeabilità dei suoli generata dall’edilizia (residenziale e non residenziale), tenendo specificatamente conto anche di quanto indicato nella nota dell’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia prot. n. 6834 del 11/10/2019 ;

(iii) dovrà essere stralciata, come indicato nel Rapporto Ambientale Integrativo, la zona D2, a carattere prettamente agricolo, a ridosso della Fiumara di Longi (fiume Fitalia) e di cui al punto 9 del precedente parere CTS, ritenendo già sufficiente il comparto produttivo a monte dell’abitato. In tal senso è possibile valutare una considerevole riduzione degli impatti significativi delle azioni del Piano sull’ambiente;

4) Nell’ottica della tutela dell’ambiente, dell’uso efficiente delle risorse, della prevenzione dell’inquinamento nonché di un significativo miglioramento della qualità dell’ambiente, si raccomanda di tenere conto dei seguenti indirizzi di carattere generale per l’integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano:

a) nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi dovrà essere preventivamente analizzato e verificato il sistema ambientale e vincolistico di immediato riferimento, per definire le condizioni di inserimento ambientale e paesaggistico e l’eventuale relativo complesso degli interventi di attenuazione, mitigazione e/o compensazione ambientale che si dovessero rendere necessari, soprattutto per le aree prossime e/o contigue ad aree tutelate, vincolate, in riferimento al sistema ambientale, paesaggistico e al patrimonio culturale del territorio. I Piani dovranno essere improntati al principio dell’invarianza idraulica, al risparmio della risorsa idrica, al contenimento del consumo di suolo, ad assicurare l’adeguato grado di permeabilità e di pavimentazioni “verdi” delle superfici libere da costruzione/interventi; all’obiettivo del miglioramento della prestazione energetico-ambientale degli edifici (e ne dovranno contenere le relative specifiche costruttive e tecnologiche); al ricorso alle Nature Based Solution (Soluzioni basate sulla Natura).

b) Tutti gli interventi di natura edilizia (pubblici e privati, residenziali e non) dovranno assicurare il risparmio della risorsa idrica, il contenimento del consumo di suolo, il contenimento delle emissioni acustiche, l’assenza di fonti e/o rischi di inquinamento e/o di qualsiasi fonte insalubre e/o nociva di emissioni, l’adeguato grado di permeabilità e di pavimentazioni “verdi” delle superfici libere da costruzione/interventi; l’obiettivo del miglioramento della prestazione energetico-ambientale degli edifici (e ne dovranno contenere le relative specifiche costruttive e tecnologiche).

c) Al fine di assicurare la sostenibilità degli interventi, connessi e funzionali ai vari modi e sistemi della mobilità, compresi i parcheggi, e agli interventi strutturali per la dotazione delle infrastrutture, si dovrà prevedere che tutti gli strati finali e le superfici delle sedi viarie (per tutte le tipologie: pedonale, ciclo-pedonale, ciclabile, carrabile, mista) siano realizzati con tecniche, materie e materiali capaci di assicurare e garantire il principio di invarianza idraulica, l’inserimento paesaggistico, la mitigazione del rumore da traffico.

d) In riferimento al sistema agricolo e della tutela ambientale, al fine di perseguire l’obiettivo di mantenere, rafforzare, tutelare e valorizzare il sistema agro-ambientale e il complesso dei siti di valore ecologico, naturalistico e paesaggistico, nelle zone classificate Zone E occorre prevedere interventi integrati tra loro, al fine di rafforzare e/o incrementare la biodiversità attraverso il mantenimento degli elementi di connessione ecologica, la creazione di corridoi ecologici a scala locale. In particolare potranno essere previsti, in relazione alla superficie d’intervento, aree per piantumazione di individui della vegetazione naturale (erbacea, arborea e arbustiva) coerenti e compatibili con le espressioni vegetazionali della biodiversità e delle fasce boschive e forestali del territorio.

e) Nei nuovi interventi edilizi, per differenti usi e tipologie d’ambito urbanistico andrà incentivato il recupero e il riuso delle acque meteoriche per usi non potabili come, ad esempio, per la manutenzione delle aree verdi pubbliche e private, per l’alimentazione integrativa dei sistemi antincendio, per la pulizia delle superfici pavimentate. In merito al tema del risparmio idrico l’apparato normativo del Piano dovrà prevedere che gli impianti idrico-sanitario debbano essere realizzati secondo le tecniche e le soluzioni che favoriscono la riduzione dei consumi prevedendo l’obbligo di dispositivi riduttori/ regolatori di flusso.

f) L’apparato normativo deve inoltre indicare prescrizioni e disposizioni per le aree destinate a parcheggio previste in tutte le ZTO del Piano prevedendo pavimentazioni permeabili atte a garantire l’idoneo drenaggio delle acque meteoriche.

g) In merito alle aree di verde pubblico e attrezzato e nelle aree di verde privato l'apparato normativo del Piano dovrà prevedere la salvaguardia delle specie vegetali eventualmente presenti nell'area e l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone per la realizzazione dei nuovi impianti a verde. Parimenti per le aree indicate negli elaborati di zonizzazione del Piano come "verde stradale" si dovrà prevedere l'adozione di soluzioni progettuali per l'inserimento di alberature stradali ai fini della mitigazione delle isole di calore, gestione delle acque di prima pioggia e anche di cattura e abbattimento degli inquinanti e dei climalteranti. Le aree destinate a parcheggio dovranno essere dotate di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta ad ombreggiare i veicoli in sosta.

g) In merito alla componente energia l'apparato normativo del piano dovrà essere adeguato alle indicazioni riportate e definite dal DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii, indispensabili per la promozione degli edifici a energia quasi zero (nZeb - nearly zero energy building), fissata dalla direttiva 2010/31/UE rispetto ai valori prestazioni minimi degli edifici. Le norme, che devono integrare l'obbligo dell'introduzione dell'adozione di adeguati interventi finalizzati all'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile e da interventi di efficientamento energetico sono da applicare ai singoli interventi e quelli inseriti all'interno dei piani attuativi.

h) In merito alle questioni relative all'inquinamento luminoso l'apparato normativo del Piano dovrà essere integrato, al fine di ridurre l'inquinamento luminoso, prevedendo per tutti gli impianti (pubblici e privati), l'adozione di soluzioni progettuali funzionali al contenimento dell'inquinamento luminoso, attraverso l'uso di apparecchi di illuminazione schermati per evitare l'abbagliamento e permettere la direzione dei flussi luminosi verso il basso, e l'utilizzo di lampade a led.

- 5) Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere integrato con tutti gli indicatori che discendono dalla specifica proposta di Piano da monitorare, prendendo a riferimento i numerosi Manuali e Linee guida prodotti da ISPRA sulla VAS e altri riferimenti come ad esempio: gli indicatori della Strategia sulla Sostenibilità 2030, come rielaborati e disaggregati da ISTAT - aggiornamento e l'ampliamento delle disaggregazioni degli indicatori utili alla misurazione dello sviluppo sostenibile e al monitoraggio dei suoi obiettivi del 2019 - (cfr anche Rapporto sugli SDGs.); indicatori di efficacia ambientali contenuti nel Documento COM(2018) - Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per la Programmazione 2021-2027; il set degli indicatori della Strategia nazionale per la biodiversità 2013 aggiornato.
 - 6) Il Piano di monitoraggio dovrà definire un set di indicatori per misurare l'evoluzione del contesto e l'efficacia del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità. In particolare: indicatori descrittivi, che consentano di valutare le variazioni del contesto ambientale, indicatori di processo, che analizzano lo stato di avanzamento e di attuazione delle azioni di piano e indicatori di effetto che misurano gli effetti sulle componenti ambientali indotti dalle azioni di Piano.
- Si raccomanda che l'A.P. dia comunicazione alla CTS della pubblicazione della Dichiarazione di Sintesi, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. contenente il riscontro alle considerazioni ambientali, formulate nel presente parere, da integrare nel Piano e nel suo apparato normativo (Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio).

Art. 4

L'Autorità procedente porrà in atto tutte le procedure di informazione al pubblico previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii, ed in particolare dovrà provvedere:

- alla trasmissione del Piano, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, insieme con il presente parere motivato e di tutta la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, agli organi competenti all'approvazione del Piano;
- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale del presente parere;
- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della "dichiarazione di sintesi",
- a trasmettere all'Autorità Competente, in formato digitale, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio da inserire sul proprio sito web, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1, e dall'art. 18, comma 3.

Art. 5

Ad ogni scadenza prevista dal piano di monitoraggio, da redigere ed integrare secondo le prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 3 del presente decreto, l'Autorità Procedente trasmetterà all'Autorità Competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, ai fini:

- dell'espressione del parere sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente sia per la pubblicazione
- della verifica dello stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.
- della pubblicazione attraverso il sito web dell'autorità competente dei risultati del monitoraggio.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione relativi al piano.

Art. 6

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e solo per le previsioni di piano indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato.

L'autorità Procedente rimane obbligata ad avviare per i singoli progetti, qualora rientranti nella fattispecie di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 6 del D. lgs n. 152/2006, le previste procedure di VIA o Assoggettabilità a VIA integrate, ove richiesto, dalla V.Inc.A.

Pertanto, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari all'attuazione di quanto previsto nell' "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione",

Art. 7

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionale di questo Assessorato Portale Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale Urbanistica (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), [Codice di Procedura n. 1357] e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Comune di Frazzanò, nella qualità di Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul proprio sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 06.03.2024

L'ASSESSORE
Dott.ssa Elena Pagana
Firmato



Codice procedura: 1357

Classifica: "ME_028_0001VAS "

Proponente: Comune di Frazzanò

Autorità procedente: Comune di Frazzanò

OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "

Procedimento: "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. N.P. n.17/ 2024 del 31 /01/ 2024

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO l'art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016";

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i";

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare,

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: "ME_028_0001VAS " Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



LETTO l'articolo 6, comma 3: *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”* ed il successivo comma 3-bis: *“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente”*;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, ed in particolare l'articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il *“Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”*;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO il Decreto Assessorile n.036/GAB del 14/02/2022, *“Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA) ed abrogazione dei decreti 30 marzo 2007 e 22 ottobre 2007”* pubblicato sulla G.U.R.S. del 25/03/2022 e i relativi allegati: Allegato 1) *“Procedure per la Valutazione di Incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana”*, Allegato 2) *“Format di Supporto Screening di VInCA. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Proponente”*, Allegato 3) *“Format Screening di VInCA. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Istruttoria Valutatore Screening Specifico”*;

VISTO il Decreto Assessorile n. 237/GAB del 29/06/2023 *“Sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14 febbraio 2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA), pubblicato sulla G.U.R.S. del 28/07/2023”*

VISTO l'atto di indirizzo Assessorile n. 1484/GAB dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: *“Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”*, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: “ME_028_0001VAS ”
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: *“Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione “Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale”*



VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. n.116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di nn. 5 componenti della CTS ad integrazione di 5 membri dimissionari;

VISTO il D.A. n°170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022 l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti

VISTO il D.A. 310/GAB del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 06/GAB del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il Decreto Assessorile n.194 del 31//05/2023 entrato in vigore il 01/07/2023 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di funzionamento della C.T.S.;

VISTO il D.A. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale è stato nominato Presidente della C.T.S. il prof.avv. Gaetano Armao;

VISTO il D.A. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: “ME_028_0001VAS ”
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: “Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione “Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



VISTI:

il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 di nomina di un nuovo componente della CTS;
il D.A. n. 372/GAB. del 09/11/2023 con cui è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS;
il D. A. n. 373/GAB. del 09/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;
il D.A. n. 381/GAB. del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-Guida;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 11 del 25/06/2015 è stato approvato lo schema di massima del PRG.
- sul progetto definitivo di PRG ha reso parere favorevole l'Ufficio del Genio civile di Messina con nota prot. 31356 del 08/02/2019, assunta al prot. dell'Ente al n°671 del 13.02.2019 ai sensi dell'art.13 della legge 64/74.
- con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 del 13/02/2020 il PRG è stato adottato, unitamente agli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione di incidenza ambientale;
- la CTS si è già espressa sulla proposta progettuale con il parere 673 del 22/12/2023;
- con nota prot. 1010 del 22/01/2024 , pubblicata sul sito web del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI), il Servizio 1 del Dipartimento Urbanistica dell'A.R.T.A ha restituito al Nucleo di Coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica il parere CTS 673 del 22/12/2023 con la richiesta di integrazioni e modifiche;

RITENUTO di aderire alla richiesta di riesame della proposta progettuale formulata dal Servizio 1 del Dipartimento Urbanistica dell'A.R.T.A. con relativa emissione di nuovo parere;

VISTE le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione ex art 14 del T.U.A.

VISTA la nota prot. 23555 del 20 ottobre 2021 con la quale la Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina in riscontro alla comunicazione di avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale relativo al PRG del Comune di Frazzanò ha osservato quanto appresso: *“Non è stata rintracciata una Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: “ME_028_0001VAS ”* Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: *“Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione “Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale*



tavola dedicata esclusivamente ai vincoli paesaggistici né ai beni culturali soggetti a tutela discendenti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lvo n° 42 del 22/01/04) L'area del monastero di Fragalà risulta ricompresa, nella proposta di nuova zonizzazione del PRG, all'art. 51 - Zone F5: Servizi territoriali a carattere turistico ambientale (Fragalà e Stretta di Longi); il vigente PRG del Comune di Frazzanò (D.A. n°356 del 30/06/1986) e il Programma di Fabbricazione del 1974 identificano invece una zona di rispetto nel raggio di 200 metri dal monastero, la suddetta perimetrazione non è stata riproposta. Aggiungere all'art. 58 delle Norme Tecniche il seguente comma: "nei torrenti soggetti a tutela dal citato Codice e nelle relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m dalle sponde sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica" e all'art. 57 delle Norme Tecniche relativamente alle aree verdi di rispetto paesistico e boschivo: "Tutti gli interventi da eseguire all'interno della sopraccitata perimetrazione, in ottemperanza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i BB.CC.AA."

VISTA la controdeduzione del progettista sulla osservazione formulata dalla Soprintendenza, con nota del 12/12/2021 che si riporta di seguito:

1) Le tavole dell'azzoneamento, 5a e 5b già riportano ben individuate le zone che rientrano in quelle di cui agli artt. 134, 136 e 142 del D. lgs 42/04 quali beni paesaggistici e/o soggetti a tutela. Ai fini di una più immediata lettura di suddette previsioni, si integrano le N.A. del PRG aggiungendo agli articoli 30, 31, 32, 51 e 58 la seguente dicitura: " Suddette aree sono soggette alle disposizioni di cui agli artt. 134, 136 e 142 del D.Lgs 42/04, e pertanto gli interventi da eseguire al loro interno sono subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i BB.CC.AA."

2) In merito al monastero di Fragalà e la Stretta di Longi, in recepimento a quanto osservato dalla Soprintendenza BBCCAA si integrano le N.A. del PRG aggiungendo all'art. 51 la seguente dicitura al secondo comma: " In merito all'Abbazia di Fragalà si deve osservare un'area di rispetto nel raggio di m. 200 dal complesso edificato esistente.

3) Si aggiunge all'art.58 delle Norme Tecniche: "nei Torrenti soggetti a tutela dal D. l.vo 42/04 e nelle relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m dalle sponde sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica".

4) Si aggiunge all'art. 57 delle Norme Tecniche relativamente alle aree verdi di rispetto paesistico e boschivo: "tutti gli interventi da eseguire all'interno della sopraccitata perimetrazione, in ottemperanza del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i BB.CC.AA." Per tutto quanto sopra, le osservazioni in oggetto si ritengono tecnicamente accoglibili attraverso le integrazioni alle N.A. sopra riportate.

VISTA la osservazione formulata dalla sig.ra Sabrina Talia Di Pane, che non riguarda la tematica ambientale;

VISTA la nota della DRU dell'Arta 10961 del 30/06/2021 con la quale si sollecita la acquisizione del parere preventivo dell'Ente Gestore sullo Studio di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997.

VISTA la nota prot. 5235 del 15/10/2021 con la quale il Comune di Frazzanò ha richiesto all'Ente Parco dei Nebrodi, nella qualità di Ente gestore delle aree di Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale il parere preventivo di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 sullo Studio di Incidenza ambientale;

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: "ME_028_0001VAS" Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



VISTA la nota 5875 del 23.11.2022 con la quale il Comune di Frazzanò comunica che “...questo Ente con nota prot.5235 del 15/10/2021 trasmetteva all'Ente Parco dei Nebrodi la richiesta di parere obbligatorio sul Rapporto di Incidenza Ambientale ex art. 5 del D.P.R. 357/97 in riferimento alla valutazione di incidenza ambientale per la revisione del PRG del Comune di Frazzanò e riguardante l'area SIC "ITA030001 - Stretta di Longi" e l'area ZPS "ITA030043 Monti Nebrodi".

Considerato che decorso il termine di 30 giorni, così come previsto dalla L.R. 7/ 2019, con cui è recepita la Legge n.241/1990 e nel D.A. 30/03/2007 dell'ARTA, il parere si intende acquisito e si può procedere con gli ulteriori adempimenti. Che il termine di 30 giorni è decorso senza che sia stato comunicato nulla da parte dell'Ente Parco dei Nebrodi, e il parere si intende acquisito, come già evidenziato nella Delibera del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale n.1 del 25/01/2022 già trasmessa...” ;

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente ed in particolare il Rapporto Ambientale, di cui più avanti, di seguito verranno riportati in corsivo alcuni contenuti;

CONSIDERATO che la proposta è già pervenuta all'esame della CTS, che ha ritenuto di richiedere integrazioni al Rapporto Ambientale con il **parere 442/2022 del 16.12.2022**, che in parte, di seguito in corsivo, si riporta con riferimento a talune considerazioni e valutazioni conclusive, nonché ai contenuti finalizzati alla revisione del Rapporto Ambientale :

*“ **CONSIDERATO E VALUTATO** che la procedura di VAS oggetto del presente parere si riferisce al Piano Regolatore Generale del Comune di Frazzanò, adottato con Delibera commissariale n. 1 del 25/01/2022.*

***CONSIDERATO E VALUTATO** che con lo stesso atto deliberativo sono stati adottati alcuni piani particolareggiati, costituenti Prescrizioni esecutive del PRG, per i quali non viene effettuata nel RA alcuna valutazione ambientale e che pertanto devono considerarsi esclusi dal presente parere.*

***CONSIDERATO E VALUTATO** che il Rapporto Ambientale del PRG, pur risultando nel complesso strutturato secondi i criteri specificati nell'Allegato VI alla parte II del D.Lgs. 152/2006, appare però, per molti aspetti, generico e da approfondire, secondo quanto specificato di seguito*

***CONSIDERATO E VALUTATO** che, per quanto attiene il sistema produttivo, il PRG prevede la localizzazione di due estese aree, classificate zone D2, ubicate in prossimità della Fiumara di Longi in un ambito identificato nello studio geologico di supporto al Piano come area a “susceitività d'uso condizionata”, assai difficilmente accessibili, la cui estensione infine non è giustificata da una, anche elementare, analisi di fabbisogno e per le quali soprattutto non vengono descritte nel RA le implicazioni ambientali.*

***CONSIDERATO E RILEVATO** in particolare che non vengono descritti e valutati gli effetti ambientali di varie previsioni del piano, che potenzialmente sembrano poter determinare effetti ambientali negativi, come ad esempio la localizzazione delle zone D2 in adiacenza ad un torrente, le premialità aggiuntive localizzabili in un vastissimo e delicato contesto territoriale classificato zona E2, l'ampliamento del cimitero comunale in area particolarmente acclive, la localizzazione di nuovi parcheggi in adiacenza ad aree di rischio morfologico molto elevato, la classificazione di zona A di estese parti del centro abitato interessate da aree di rischio molto elevato (R4) dal PAI ed altre, i cui effetti sull'ambiente non vengono adeguatamente evidenziati nel RA.*

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: “ME_028_0001VAS ”
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: “Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione “Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



VALUTATO E CONSIDERATO che al fine di effettuare la verifica prescritta dall'art. 12 delle Norme di Attuazione del PAI approvate con D.P.R.S. 6 maggio 2021, occorre che nel RA venga dettagliatamente analizzata e descritta la congruenza delle previsioni del PRG con il Piano di Assetto Idrogeologico.

CONSIDERATO E RILEVATO che la valutazione delle alternative è condotta in maniera eccessivamente aggregata prendendo in considerazione soltanto alcuni degli interventi previsti nel piano e omettendo di considerare o comunque non valutando adeguatamente quelli di maggiore impatto, quali la già menzionata previsione di due vasti comparti di zone D2 a ridosso della Fiumara di Longi, ovvero la previsione di premialità volumetriche in un vastissimo e delicato contesto territoriale classificato zona E2, l'ampliamento del cimitero comunale in area particolarmente acclive, la localizzazione di nuovi parcheggi in adiacenza ad aree di rischio morfologico molto elevato, la classificazione di zona A di estese parti del centro abitato interessate da aree di rischio molto elevato (R4) dal PAI ed altre.

CONSIDERATO E VALUTATO che: (i) non risulta formulata la proposta del PMA; (ii) non sono stati compiutamente individuati e graduati sulla base del ciclo DPSIR e della proposta del PRG gli indicatori da adottare nel monitoraggio; (iii) non risultano individuate le risorse professionali e materiali, né individuati i relativi costi; (iv) non risulta individuata la reportistica del PMA, la data del primo aggiornamento e la frequenza dell'aggiornamento dei report di monitoraggio.

CONSIDERATO E VALUTATO che le carenze riscontrate nel Rapporto Ambientale della VAS non consentono di escludere che le previsioni contenute nel PRG di Frazzanò possano determinare effetti negativi non compensati sulle componenti ambientali

CONSIDERATO E VALUTATO invece che lo Studio di Incidenza, redatto in applicazione di quanto previsto nell'allegato G del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. è datato Settembre 2021, ancorché limitato ad una fase di screening approfondito, consente di concludere in maniera oggettiva che le previsioni del Piano non determineranno incidenza significativa, e non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito presente nel territorio comunale con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

CONSIDERATO E VALUTATO che sullo Studio di Incidenza è stato richiesto con nota prot. 5235 del 15/10/2021 il prescritto parere all'Ente Parco dei Nebrodi, nella qualità di Ente gestore delle aree di rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale.

(.....)

Esprime il parere che il Rapporto Ambientale della VAS relativa al PRG del Comune di Frazzanò, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., debba essere integrato alla luce delle considerazioni ambientali di seguito riportate e sottoposto successivamente alla scrivente CTS, insieme alle eventuali modifiche introdotte nelle previsioni di piano.

1. Il Rapporto Ambientale della VAS dovrà essere strutturato e articolato in maniera tale da corrispondere compiutamente ai requisiti e ai criteri relativi ai contenuti e alle informazioni disposte con il D.Lgs. 152/06, art.13 e segg. e specificate nell'Allegato VI alla Parte Seconda.

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: "ME_028_0001VAS"
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



2. *Al fine di effettuare la verifica prescritta dall'art. 12 delle Norme di Attuazione del PAI, approvate con D.P.R.S. 6 maggio 2021, occorre che nel RA venga dettagliatamente analizzata e descritta la congruenza delle previsioni del PRG con il Piano di Assetto Idrogeologico vigente, specificando gli eventuali interventi di mitigazione da porre in essere ed i regimi normativi da seguire negli interventi riguardanti le aree di maggiore pericolosità.*
3. *Nel RA la descrizione dello stato dell'ambiente dovrà essere svolta in maniera approfondita, per ciascuna delle componenti individuate e con dati e informazioni sul contesto di riferimento della proposta di Piano. Dovrà essere redatta in particolare un'analisi swot per evidenziare i punti di forza, le opportunità, le criticità e le minacce sia per lo scenario scelto, sia in caso di non attuazione della proposta di Piano. Nel RA dovrà essere sviluppata una pertinente trattazione che argomenti adeguatamente gli esiti dell'analisi swot ambientale per ciascuna delle criticità e/o dei punti di forza rilevati e con riferimento all'efficacia della proposta di Piano di incidere sulla risoluzione e/o l'eventuale attenuazione delle criticità e del rafforzamento dei punti di forza, considerate le previsioni e le disposizioni del quadro normativo di riferimento.*
4. *Per quanto riguarda i rapporti del Piano con altri pertinenti Piani o programmi, dovrà essere evidenziato il contributo che ciascuno dei piani ha offerto alla progettazione, non soltanto in termini di rispondenza alle previsioni in essi contenute ma anche in termini di definizione degli obiettivi del PRG.*
5. *Con riferimento al criterio e) dell'Allegato VI, nel RA dovrà essere evidenziata la pertinenza degli obiettivi di protezione ambientale con la proposta di Piano ed effettuata la descrizione e l'esplicitazione del modo in cui, durante la preparazione della proposta di PRG, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale pertinente.*
6. *Nel RA dovranno essere individuati e stimati, singolarmente per ciascuna delle azioni del piano e non solamente per le macroaree di intervento, gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi*
7. *Nel RA dovranno essere individuate e descritte le pertinenti misure di mitigazione e/o compensazione, necessarie per limitare gli eventuali effetti negativi delle previsioni urbanistiche, che dovranno essere integrate nelle disposizioni normative del Piano.*
8. *Per ciascuna delle previsioni del PRG dovrà essere condotta nel RA una valutazione delle alternative prendendo in considerazione, oltre alla opzione zero, le eventuali diverse localizzazioni possibili, ovvero le altre alternative che consentono comunque di soddisfare i fabbisogni individuati.*
9. *Le previsioni del PRG relative al sistema produttivo, ed in particolare quelle riguardanti la localizzazione di due estese aree, classificate zone D2, in prossimità della Fiumara di Longi, dovranno essere oggetto di particolare attenzione, attraverso uno studio che, partendo dalla loro corrispondenza ad un reale fabbisogno e dal loro dimensionamento, valuti compiutamente, previa analisi delle possibili alternative, gli effetti ambientali del loro inserimento nel contesto e prescriva eventuali misure mitigative da adottare nella loro realizzazione.*
10. *Analoga attenzione dovrà essere rivolta, nella rielaborazione del RA, alle altre criticità ambientali prima evidenziate, determinate dalla previsione di premialità volumetriche in un vastissimo e delicato contesto territoriale classificato zona E2, dall'ampliamento del cimitero comunale in area particolarmente acclive, dalla localizzazione di nuovi parcheggi in adiacenza ad aree di rischio morfologico molto elevato,*
Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: "ME_028_0001VAS"
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



dalla classificazione di zona A attribuita ad estese parti del centro abitato interessate da aree di rischio molto elevato (R4) dal PAI.

11. Nell'ottica della tutela e dell'uso efficiente delle risorse, della prevenzione dell'inquinamento e di un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente, si raccomanda di tenere conto dei seguenti indirizzi di carattere generale per l'integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano:

a) nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi dovrà essere preventivamente analizzato e verificato il sistema ambientale e vincolistico di immediato riferimento, per definire le condizioni di inserimento ambientale e paesaggistico e l'eventuale relativo complesso degli interventi di attenuazione, mitigazione e/o compensazione ambientale che si dovessero rendere necessari, soprattutto per le aree prossime e/o contigue ad aree tutelate, vincolate, in riferimento al sistema ambientale, paesaggistico e al patrimonio culturale del territorio. I Piani dovranno essere improntati al principio dell'invarianza idraulica, così come prescritto dal D.D.G. n. 102/2021, al risparmio della risorsa idrica, al contenimento del consumo di suolo, ad assicurare l'adeguato grado di permeabilità e di pavimentazioni "verdi" delle superfici libere da costruzione/interventi, all'obiettivo del miglioramento della prestazione energetico-ambientale degli edifici (e ne dovranno contenere le relative specifiche costruttive e tecnologiche); al ricorso alle Nature Based Solution (Soluzioni basate sulla Natura).

b) Tutti gli interventi di natura edilizia (pubblici e privati, residenziali e non) dovranno assicurare il risparmio della risorsa idrica, il contenimento del consumo di suolo, il contenimento delle emissioni acustiche, l'assenza di fonti e/o rischi di inquinamento e/o di qualsiasi fonte insalubre e/o nociva di emissioni, l'adeguato grado di permeabilità e di pavimentazioni "verdi" delle superfici libere da costruzione/interventi; l'obiettivo del miglioramento della prestazione energetico-ambientale degli edifici (e ne dovranno contenere le relative specifiche costruttive e tecnologiche).

c) Al fine di assicurare la sostenibilità degli interventi, connessi e funzionali ai vari modi e sistemi della mobilità, compresi i parcheggi, e agli interventi strutturali per la dotazione delle infrastrutture, si dovrà prevedere che tutti gli strati finali e le superfici delle sedi viarie (per tutte le tipologie: pedonale, ciclo- pedonale, ciclabile, carrabile, mista) siano realizzati con tecniche, materie e materiali capaci di assicurare e garantire il principio di invarianza idraulica, l'inserimento paesaggistico, la mitigazione del rumore da traffico.

12. La proposta del PMA dovrà essere redatta sulla base dei contributi redatti a livello nazionale, quali a titolo esemplificativo, il documento "Indicazioni metodologiche e operative per il monitoraggio VAS" di ISPRA (2012). Nel PMA dovranno essere selezionati i Soggetti coinvolti e interessati e le modalità e la frequenza del loro coinvolgimento e dei loro contributi; individuate le risorse professionali e materiali e individuati i relativi costi; dovrà essere individuata la reportistica del PMA; indicata la data del primo aggiornamento, la frequenza dell'aggiornamento dei report di monitoraggio. Gli indicatori dovranno essere individuati e graduati sulla base della proposta del PRG e selezionati con riferimento alle seguenti macro-categorie: gli indicatori descrittivi, che riguardano il contesto ambientale; gli indicatori di performance ambientale del programma (o prestazionali), che sono finalizzati a descrivere le performance del piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale (siano essi di miglioramento ambientale o salvaguardia); gli indicatori in merito all'efficacia dell'azione di integrazione ambientale.

13. L'elaborato "Sintesi non Tecnica" dovrà essere strutturato sulla base delle "Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5, D.lgs. 152/2006)" redatto dal MATTM, Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali."

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: "ME_028_0001VAS"
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



VISTA la nota prot. DRU n. 17527 del 23/11/2023 con la quale il Comune di Frazzanò ha provveduto a depositare sul portale Valutazioni Ambientali il Rapporto Ambientale Integrativo a seguito del parere CTS n. 442/2022 del 16.12.2022 relativo alla fase di scoping.

VALUTATO che nella integrazione al Rapporto Ambientale, depositata nel Portale SI-VVI Valutazioni ambientali, viene proposto un riscontro per ogni singolo punto richiamato nel citato parere CTS 442/2022, integrando con ulteriori elementi rispetto al Rapporto Ambientale valutato dalla CTS;

In particolare

- **con riferimento al punto 1** vengono specificati e approfonditi i contenuti di cui all'Allegato VI della parte seconda del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (vedi pagg. 2-16 del Rapporto Ambientale Integrativo);

- **con riferimento al punto 2** *Al fine di effettuare la verifica prescritta dall'art. 12 delle Norme di Attuazione del PAI, approvate con D.P.R.S. 6 maggio 2021, il RA ha dettagliatamente analizzato e descritto la congruenza delle previsioni del PRG con il Piano di Assetto Idrogeologico vigente, specificando altresì gli eventuali interventi di mitigazione da porre in essere ed i regimi normativi da seguire negli interventi riguardanti le aree di maggiore pericolosità.*

In particolare, lo studio geologico, anche sulla base delle indicazioni del P.A.I., con la "Carta delle suscettività del territorio", è stato recepito nella formazione e redazione del P.R.G.; ne consegue che le previsioni dello stesso hanno tenuto conto dello studio geologico e delle indicazioni del P.A.I., determinando così previsioni non in contrasto con le indicazioni geologiche e del Piano per l'Assetto Idrogeologico, fatta eccezione per le porzioni del centro abitato (centro storico in particolare) per le quali sono state previste specifiche indicazioni di rimando alle N.T.A. dello stesso P.A.I. vigente. Si tenga conto che l'Amministrazione Comunale ha avviato una serie di consolidamenti, già realizzati e altri in fase di ultimazione che, di fatto, hanno eliminato il rischio e a conclusione dei quali, secondo le procedure di legge, sarà declassata/eliminata la "Zona R4".

- **con riferimento al punto 3** il Rapporto Ambientale Integrativo propone, come esplicitamente indicato nel parere CTS "...un'analisi swot per evidenziare i punti di forza, le opportunità, le criticità e le minacce sia per lo scenario scelto, sia in caso di non attuazione della proposta di Piano, individuando punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce (vedi pagg. 17- 19) del Rapporto Ambientale Integrativo;

- **con riferimento al punto 4** il Rapporto Ambientale Integrativo soltanto parzialmente riferisce dei rapporti del nuovo PRG con altri pertinenti piani e programmi. "...riproponendo la centralità della scelta del Piano, attraverso il PPE del centro storico, di attivare "...gli interessi legati agli obiettivi primari del PRG, attraverso la riqualificazione di punti di forza storici, quali fulcri di riattivazione dei principi identitari del territorio Forzese e, nella restante parte di centro abitato coinvolto, la riqualificazione delle abitazioni ormai da decenni abbandonate, nella riorganizzazione dell'interesse al riabitare in funzione anche delle premialità legate al recupero del territorio agricolo attraverso la nascita di aziende specializzate nel settore.

- **con riferimento al punto 5** il Rapporto Ambientale Integrativo così si esprime : *L'area agricola del territorio, per quasi tutta la sua interezza, ricade in zona ZPS e SIC, quale sito individuato dalla strategia programmatica di Natura 2000. La normativa di settore pertanto, di cui al sito Natura 2000, nelle sue peculiarità legate alla microzona, già contiene in se tutte le norme comportamentali e di attuazione per la difesa del sito nelle sue peculiari e intrinseche valenze ambientali e territoriali, anche in riguardo alla*

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: "ME_028_0001VAS"
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



morfologia del suolo e relative possibili fragilità. Pertanto l'operatività prevista dal Piano, in tutto il territorio Frazzanese, è assoggettata alla superiore normativa, certamente e comunque sovraordinata al PRG, finalizzata principalmente al rispetto e alla salvaguardia delle valenze ambientali e territoriali in genere, nel rispetto delle giaciture esistenti e delle biodiversità costitutive dell'identità del luogo. Tutti gli interventi infatti dovranno essere assoggettati, in via preliminare, alla V.Inc.A. Tutte le azioni che scaturiscono dalle previsioni del PRG si muovono al recupero dell'esistente, all'azzeramento di consumo di nuovo suolo e alla rigenerazione delle valenze e delle emergenze esistenti, il tutto riproiettato in un futuro ricondizionato al recupero delle identità territoriali e dell'interesse alla residenza.

- **con riferimento al punto 6** il Rapporto Ambientale Integrativo così si esprime: “ *In considerazione di quanto detto al superiore punto 5, non si prevedono impatti significativi, proprio in mancanza di sfruttamento di nuovo suolo, specie con interventi di natura diversa dall'attuale condizione. Pertanto non si prevedono effetti negativi, proprio per assenza di nuovi interventi impattanti. I pochi interventi previsti all'esterno del perimetro urbano consolidato, come le aree di insediamento artigianale, oltre ad essere enormemente in diminutio rispetto alle previsioni del precedente strumento urbanistico, investono modeste aree marginali che tuttavia, per il limitato insediamento volumetrico previsto, non costituiscono impatti significativi sul territorio, ma, nello specifico, hanno una forte valenza rigenerante e riqualificante del territorio stesso.*

- **Con riferimento al punto 7** il Rapporto Ambientale Integrativo così si esprime: “ *In vista agli obiettivi indirizzati al “consumo di suolo zero”, non esistono esigenze compensative, se non quelle legate al sito Natura 2000 ed eventualmente riscontrabili in fase di V.Inc.A, che, con la sua azione sovraordinata al PRG, agisce con le proprie norme definite dai vari piani di gestione, eliminando preventivamente ogni eventuale possibilità di effetti negativi”.*

- **con riferimento al punto 8** il Rapporto Ambientale Integrativo così si esprime: “ *Non essendo previsti interventi di nuova espansione, il problema delle eventuali “alternative” non esiste. Lo stesso vale per le modeste aree artigianali a carattere agricolo, di gran lunga meno estese delle previsioni legate al precedente strumento urbanistico, ed ubicate in zone non impattanti o pregiudizievoli dei caratteri ambientali e paesaggistici. Tra l'altro esse hanno carattere prettamente agricolo e sono funzionali al recupero dell'area agricola in sintonia con gli obiettivi del Piano. Il carattere del Piano e suoi specifici obiettivi, eliminano ogni possibilità speculativa, incentivando l'interesse alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione territoriale in genere, attraverso azioni finalizzate al recupero dell'interesse all'abitare il territorio oggi semi abbandonato, attraverso il recupero dell'identità e della sua storia. L'attuazione di tale processo rigenerativo dell'intero territorio Frazzanese, è volta ad eliminare i rischi legati alla fragilità dello stesso, recuperando l'identità e innescando un principio di riqualificazione e salvaguardia delle valenze storiche e ambientali del sito. “*

- **con riferimento al punto 9** il Rapporto Ambientale Integrativo così si esprime: “ *In merito alla zona D2, a carattere prettamente agricolo, a ridosso della Fiumara di Longi (fiume Fitalia), essa è stata dimensionata in relazione alla vasta area agricola che intende servire. La collocazione strategica, legata alla viabilità extraurbana che costeggia la Fitalia, annulla ogni possibilità impattante per l'eventuale alternativo accesso attraversante il territorio comunale di Frazzanò, con conseguenti impatti ingestibili sul territorio agricolo e le sue relative giaciture. L'attuazione della stessa tuttavia, va da sé che produrrà*

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: “ME_028_0001VAS ”
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: “Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione “Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



dimensionamenti volumetrici legati alla produzione del suolo agricolo e pertanto alle attività agricole che riusciranno ad insediarsi e a quelle legate al turismo rurale. Altra tipologia di utilizzo si escludono in ogni caso per mancanza assoluta di richiesta attuale e futura in previsione, se non quella legata allo sviluppo del territorio Frazzanese in forza degli obbiettivi assunti dal PRG. Tuttavia, in vista ad una attenta ulteriore analisi effettuata in relazione al reale fabbisogno e alla localizzazione a ridosso della Fiumara di Longi (Fitalia), che investe complesse problematiche soprattutto di carattere idrogeologico, la cui gestione presuppone una ricaduta di oneri non proporzionati all'eventuale investimento, si ritiene utile eliminare tale previsione anche in relazione al reale fabbisogno che vede la ulteriore zona "D", già prevista a monte dell'abitato, sufficiente alle esigenze della collettività frazzanese.

- **con riferimento al punto 10** si riporta integralmente, ad eccezione di una tabella che elenca gli interventi di consolidamento realizzati e in corso delle zone in frana quanto riferito nel Rapporto Ambientale integrativo: *Le zone A sono state individuate ai sensi del D.M. 1444 del 02.04.1968, con una attenta e preliminare analisi del tessuto. I criteri generali inoltre, hanno portato ad individuare un ambito unico ed omogeneo, che potesse contenere, al suo interno, le indubie emergenze storiche da salvaguardare (edifici "neri") riconosciute all'internodi un tessuto coevo di natura e formazione. Tutto ciò anche in base al criterio di individuazione della "zona" e non solo dell'"edificio", per connettere a quest'ultimo il tessuto storico che si è costituito e formato attorno all'importanza e alla funzione storica, culturale e sociale dello stesso. Anche il problema delle aree a rischio R4 è stato valutato con attenzione, infatti dalle analisi preliminari effettuate in sede di redazione del PRG, si evince che il centro abitato di Frazzanò è stato, fino ad oggi, oggetto di ben 8 consolidamenti finalizzati al risanamento e riconversione delle zone in frana (R4). Infatti in quasi tutta la sua interezza, il centro abitato di Frazzanò risulta oggi, per le aree già consolidate, non più a rischio idrogeologico elevato e pertanto contiene i requisiti per ottenere un declassamento... Inoltre, le previsioni del PRG in questo contesto, proprio in funzione dell'azione riqualificante, assumono ruolo incentivante il completamento dei consolidamenti delle aree rimaste ancora a rischio idrogeologico, promuovendo un programma di recupero del territorio finalizzato alla riconsegna dell'intero centro abitato in totale sicurezza. Rigenerazione pertanto a 360°, per far riemergere il tessuto con la dignità che merita.*

In merito all'azione di premialità prevista dal PRG, questa si colloca nell'ambito della finalità primaria che ha ispirato l'intero Piano regolatore: riaccendere l'interesse ad abitare in Frazzanò, esercitando il percorso identitario che coincide con la sua originaria vocazione. Tuttavia, anche se apparentemente tale azione possa sembrare "esagerata" per la vastità del contesto territoriale (zona E2), tuttavia il limite territoriale imposto (0,06 mc/mq) ne limita l'attuazione a pochissimi interventi che, di conseguenza, anche per motivi di resa e impegno economico, si localizzeranno nelle parti più idonee, sia dal punto di vista delle giaciture che della possibilità immediata all'utilizzo agricolo del suolo. Pertanto si ritiene che, per come è stata immaginata la norma, il territorio rimane certamente salvaguardato, col valore aggiunto di pochi insediamenti agricoli (duo o tre al massimo) che possano rigenerarlo, sottrarlo all'abbandono ed alla distruzione e riconsegnarlo in versione produttiva a beneficio del comune di Frazzanò, della sua possibilità di vita e di riqualificazione territoriale in genere.

In merito all'ampliamento del Cimitero, il PRG ha sposato le esigenze dei cittadini e quindi dall'Amministrazione Comunale, anche in riferimento alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale in

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: "ME_028_0001VAS " Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



essere. Tuttavia la scelta è stata anche messa a confronto con possibili alternative, pochissime per la verità e certamente molto meno idonee sia dal punto di vista morfologico, geografico che di opportunità, finalizzando la scelta anche sulla previsione unitaria di zona omogenea, escludendo pertanto ogni possibilità di frammentazione di area.

- **con riferimento al punto 11** il Rapporto Ambientale Integrativo così si esprime: “ *Il progetto di PRG nelle sue logiche fondamentali, si muove su alcuni aspetti che di fatto caratterizzano ogni azione di trasformazione del territorio: la tutela del territorio in genere e del patrimonio naturalistico (consumo di suolo zero, recupero dell'attività agricola, salvaguardia e valorizzazione dei beni e delle aree storiche e paesaggistiche) e la rigenerazione urbana (recupero del centro abitato e riqualificazione delle emergenze storiche e del relativo tessuto urbano). Le norme di attuazione, nel loro aspetto normativo, indirizzano gli interventi verso quelle logiche di sviluppo e trasformazione su cui si fonda il PRG. In merito a ciò, gli strumenti attuativi dovranno contenere i suddetti principi e comunque improntare ogni intervento agli obiettivi e finalità del D.D.G. 102/2021 (principio di invarianza idraulica e idrogeologica), negli ambiti di cui all'art. 3 dello stesso.*”

- **con riferimento al punto 12** il Rapporto Ambientale Integrativo così si esprime, richiamando le modalità di predisposizione e i contenuti del PMA (vedi pagg. 13- 16) e ancora in riscontro al punto 12 “*La proposta del PMA è stata redatta sulla base dei contributi redatti a livello nazionale, quali a titolo esemplificativo, il documento "Indicazioni metodologiche e operative per il monitoraggio VAS" di ISPRA (2012). Nel PMA dovranno essere selezionati i Soggetti coinvolti e interessati e le modalità e la frequenza del loro coinvolgimento e dei loro contributi; individuate le risorse professionali e materiali e per l'individuazione dei relativi costi; è stata individuata la reportistica del PMA; indicata la data del primo aggiornamento, la frequenza dell'aggiornamento dei report di monitoraggio. Gli indicatori sono stati individuati e graduati sulla base della proposta del PRG e selezionati con riferimento alle seguenti macro-categorie: gli indicatori descrittivi, che riguardano il contesto ambientale; gli indicatori di performance ambientale del programma (o prestazionali), che sono finalizzati a descrivere le performance del piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale (siano essi di miglioramento ambientale o salvaguardia); gli indicatori in merito all'efficacia dell'azione di integrazione ambientale.*” e più avanti il Rapporto Ambientale Integrativo riferisce finalità e modalità di esecuzione del PMA (vedi pagg. 23- 27)

- **Con riferimento al punto 13** infine il Rapporto Ambientale Integrativo specifica che: “*L'elaborato "Sintesi non Tecnica" è stato strutturato sulla base delle "linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5, del D.lgs. n°152/2006)" redatto dal MITE (già MATTM), Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che con nota prot. 1010 del 22/01/2024 , pubblicata sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI), il Servizio 1 del Dipartimento Urbanistica dell'A.R.T.A ha restituito al Nucleo di Coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica il parere CTS 673 del 22/12/2023 con la richiesta di integrazioni e modifiche;

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: “ME_028_0001VAS ”
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: “Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione “Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



RITENUTO di aderire alla richiesta di riesame della proposta progettuale formulata dal Servizio 1 del Dipartimento Urbanistica dell'A.R.T.A. con relativa emissione di nuovo parere;

CONSIDERATO che il nuovo Piano Regolatore Generale si riferisce al Comune di Frazzanò, piccolo insediamento che ha visto sensibilmente decrescere il numero di abitanti passando in quindici anni da poco più di 950 (2001) a circa 700 abitanti, (2016) ;

CONSIDERATO che la scelta dell'aggiornamento della strumentazione urbanistica sembra dettata dall'esigenza di contenere la perdita demografica attraverso misure finalizzate alla rigenerazione del territorio, come elemento di nuova attrattività per un Comune, altrimenti condannato ad un declino inesorabile;

CONSIDERATO che l'attività pianificatoria proposta, -così come riferisce il RA- , è relativa "... al territorio comunale al di fuori del perimetro della zona Natura 2000, ritenendosi che gli inserimenti nelle nuove zone di espansione non provochino perturbazione di habitat, frammentazione dell'habitat e/o riduzione nella densità delle specie presenti;

CONSIDERATO che la presente procedura riguarda la Valutazione Ambientale Strategica relativamente alla proposta di Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Frazzanò, integrato con la procedura di VInCA.

CONSIDERATO che all'interno del territorio del Comune, ricadono in parte, in riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, l'area SIC "ITA030001 - Stretta di Longi", di cui al Decreto 31/03/2017 Del Ministro dell'ambiente G.U. Serie Generale N° 43 del 21/04/2017 e una modesta area ZPS "ITA030043 Area dei Monti Nebrodi", di cui al Decreto Assessorile N° 46 DEL 21/02/2005;

CONSIDERATO In data 23.11.2022 con nota 5875 in riscontro alla nota del DRU prot. 10961 del 30/06/2021 il Comune di Frazzanò comunicava che, nello specifico alla Valutazione Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), con nota prot.5235 del 15/10/2021 trasmetteva all'Ente Parco dei Nebrodi la richiesta di parere obbligatorio sul Rapporto di Incidenza Ambientale ex art. 5 del D.P.R. 357/97 in riferimento alla valutazione di incidenza ambientale per la revisione del PRG del Comune di Frazzanò e riguardante l'area SIC "ITA030001 - Stretta di Longi" e l'area ZPS "ITA030043 Monti Nebrodi".

CONSIDERATO che decorso il termine di 30 giorni, così come previsto dalla L.R. 7/ 2019, con cui è recepita la Legge n.241/1990 e nel D.A. 30/03/2007 dell'ARTA, il parere si intende acquisito;

CONSIDERATO che il termine di 30 giorni è decorso senza che sia stato comunicato nulla da parte dell'Ente Parco dei Nebrodi, il Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale ha riadottato con deliberazione n.1 del 25/01/2022, il nuovo PRG, introducendo le modifiche richieste dalla Soprintendenza, unitamente agli elaborati relativi ai Piani particolareggiati costituenti Prescrizioni esecutive del PRG, alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione di incidenza ambientale;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Rapporto Ambientale del PRG, pur dilungandosi spesso nell'esposizioni di tematiche di carattere generale (riguardanti talvolta aspetti normativi e definitivi), contiene, quantomeno nei profili essenziali, le informazioni richieste dall'Allegato VI alla parte II del D.Lgs. 152/2006, pur non essendo strutturato in maniera coerente rispetto all'elencazione delle tematiche di approfondimento indicate nel predetto Allegato.

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: "ME_028_0001VAS"
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



CONSIDERATO E VALUTATO in merito al Punto 4 del parere CTS 442/2022 del 16.12.2022:

(i) che nel RA nell'illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, quantomeno in maniera essenziale sono stati esplicitati, per ciascuno dei macro-obiettivi di pianificazione individuati, gli interventi e le azioni correlate, identificati con apposita codifica; (ii) che, con riferimento al criterio e) dell'Allegato VI, è stata evidenziata, seppur talvolta sulla base di valutazioni di carattere generale, la pertinenza degli obiettivi con la proposta di Piano; (iii) la complessiva disamina delle tematiche esposte dall'A.P. permette di comprendere in che modo siano state prese in considerazione, durante la preparazione della proposta di PRG, le pertinenti considerazioni ambientali di carattere ambientale.

RITENUTO di confermare integralmente le considerazioni, le valutazioni e le conclusioni del già citato parere CTS 442/2022 del 16/12/2022 ;

CONSIDERATO E VALUTATO che nel RA sono state individuate e descritte le pertinenti misure di mitigazione e/o compensazione, ed è stata prodotta l'analisi e la valutazione delle alternative di Piano, compreso il cd. "scenario 0", sebbene analizzato in termini generali.

CONSIDERATO E VALUTATO che con riferimento alla zona D2, a carattere prettamente agricolo, a ridosso della Fiumara di Longi (fiume Fitalia) e di cui al punto 9 del precedente parere CTS, dal Rapporto Ambientale Integrativo si evince con positivo apprezzamento di questa CTS che è stata rivalutata tale scelta di Piano in funzione del fabbisogno territoriale, giungendo alla conclusione di stralciare questa zonizzazione ritenendo già sufficiente il comparto produttivo a monte dell'abitato. In tal senso è possibile valutare una considerevole riduzione degli impatti significativi delle azioni del Piano sull'ambiente;

CONSIDERATE le valutazioni contenute nello Studio di Incidenza Ambientale e le misure di mitigazione proposte che di seguito in corsivo si riportano :

Alterazione fisica dell'ambiente

L'entità del Piano Regolatore Generale è tale da non causare nessuna alterazione fisica né temporanea né permanente delle zone ricadenti nell'area SIC. Si ricorda a tal proposito che il Piano in tali aree recepisce la correlata normativa comunitaria, in modo da tutelare gli esemplari di habitat prioritari o che necessitano di appropriate misure di salvaguardia, valutando i vincoli di natura ambientale previsti dalla legge, nonché dai piani per aree protette (SIC/ZPS). Inoltre, essendo l'attività pianificatoria proposta al di fuori del perimetro della zona Natura 2000, si ritiene che gli inserimenti nelle nuove zone di espansione non provochino perturbazione di habitat, frammentazione dell'habitat e/o riduzione nella densità delle specie presenti;

Creazione di barriere che potrebbero interferire con gli spostamenti di alcune specie

Non vi sono creazioni di barriere tali da interferire con la conservazione delle specie delle aree SIC.

Emissioni sonore e luminose

La probabilità che si generino rumori o emissioni luminose che potrebbero causare disturbo alle specie, soprattutto nel periodo di accoppiamento e riproduzione, è di modestissima entità, dal momento che le espansioni previste nel Documento di Piano sono da riferirsi principalmente a destinazione residenziale. Si

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: "ME_028_0001VAS"
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



fa inoltre presente che le aree destinate a nuova espansione o a dotazione di servizi sono localizzate ad una distanza tale dai siti Natura 2000 in oggetto, da non comprometterne la naturalità.

□ Produzione e abbandono di rifiuti

Non sono previsti rischi verso l'ambiente esterno circostante, in quanto nell'attività pianificatoria del P.R.G. in oggetto non sono previste localizzazioni di insediamenti che utilizzino nel ciclo produttivo prodotti pericolosi o considerati inquinanti. Grazie al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, inoltre, si mirerà a perseguire gli obiettivi principali del piano, come la riduzione della produzione di rifiuti, la raccolta differenziata, insieme a forme via via più innovative di smaltimento.

Alterazione della qualità delle risorse idriche, compromissione della falda

RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE. Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato:

- attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;*
- attraverso l'introduzione di sciacquoni a doppio flusso per gli scarichi dei bagni;*
- mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;*
- attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini, soprattutto in ambito scolastico, finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.*

RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE.

Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare. Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;*
- installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;*
- contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.*

□ Impatto visivo e paesaggistico

La compatibilità delle previsioni del P.R.G. rispetto ai valori paesaggistici oltre ad essere garantita dalla coerenza con le previsioni normative e dagli strumenti di pianificazione già vigenti, è certamente rafforzata da tutti quei criteri di qualità ambientale che dovranno guidare ed indirizzare tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale. La volontà di ridurre il più possibile l'impatto visivo e paesaggistico risulta evidente dall'analisi delle tipologie e degli standard previsti che rispondono all'esigenza di garantire un grado di integrazione dei futuri interventi con il paesaggio circostante ed il rispetto della morfologia dei luoghi. Si tratta, quindi, di scelte progettuali che manifestano una notevole coerenza con le esigenze di salvaguardia dell'area che anticipano altresì il ricorso ad eventuali misure di mitigazione.

Elementi di mitigazione e compensazione necessari

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: "ME_028_0001VAS"
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



Il confronto tra effetti sull'ecosistema delle aree SIC, dovuti ai fattori di impatto potenziale del P.R.G., ed obiettivi di conservazione delle specie protette ha evidenziato come il livello di incidenza del progetto sul SIC non possa essere ragionevolmente considerato marginale. Pertanto in generale il Piano prevede misure integrate di mitigazione e compensazione che si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. Le misure di mitigazione sono definite nel Manuale Natura 2000 come "misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione". Al fine di ottemperare alle disposizioni della Direttiva Habitat in materia di misure di mitigazione, sono state predisposte opportune precauzioni tese ad eliminare eventuali effetti ambientali negativi dovuti all'attuazione del Piano.

Un contributo alla mitigazione degli effetti è certamente dato anche dalle attività di informazione e sensibilizzazione proposte dal P.R.G. mediante iniziative di educazione ambientale che aiutino a divulgare, conoscere e capire, l'importanza delle risorse naturali, con particolare riferimento alla presenza delle aree SIC e con la finalità di comprenderne la fragilità in termini di conservazione degli habitat. Le finalità sono quelle di valorizzare e salvaguardare il contesto ambientale per migliorare la fruizione dei contesti naturali e culturali, attraverso lo studio, la conoscenza e la divulgazione ambientale.

Il P.R.G., in generale, prevede altresì misure integrate di mitigazione e compensazione che si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni.

Misure generali di cautela

Durante la fase di cantiere sono richieste, innanzitutto, le misure previste dalle comuni norme di cautela quali ad esempio il controllo della dispersione di idrocarburi nel suolo e la rimozione ed il corretto smaltimento dei rifiuti.

Riguardo alla preparazione del terreno per la realizzazione degli interventi, si richiede di rispettare il più possibile la morfologia dei luoghi evitando sbancamenti, movimenti terra e aggiunta di inerti (quali materiali di cava). Per quanto riguarda la circolazione superficiale delle acque, si raccomanda di adottare misure di regimazione delle acque meteoriche che tengano conto della loro interferenza con la rete idrografica esistente.

Mantenimento delle aree sensibili

Tali aree sono state individuate sia per il loro valore floristico e vegetazionale sia per l'importante ruolo che svolgono per la fauna che ospitano.

Modalità di ripristino ambientale

Alla dismissione del cantiere si dovrà provvedere alle operazioni di ripristino, mantenendo, per quanto possibile, le quote ed i livelli ante operam del terreno. È da premettere che il suolo, anche se rimaneggiato e modificato dai modesti lavori di scavo e livellamento necessari, possiede una carica di semi (la "seed bank" del suolo) che gli permette di riformare una discreta copertura vegetale anche in assenza di specifico intervento umano. A ciò concorre anche la dispersione di semi dai terreni vicini. In alternativa, un intervento mirato che voglia ottenere una più rapida ed efficace ricostituzione della copertura vegetale dovrà prevedere l'utilizzo di specie autoctone.

Mitigazione delle emissioni luminose

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: "ME_028_0001VAS"
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



A questo proposito si raccomanda di:

- a) ridurre all'essenziale il sistema di illuminazione, evitando in ogni caso la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.*
- b) installare appositi "piatti" direttamente sui corpi illuminati in modo da convogliare quanto più possibile verso il basso il flusso luminoso e munire gli stessi di appropriati sottofondi per ridurre il riverbero luminoso.*
- c) evitare l'utilizzazione di lampade a incandescenza ed alogene che, per le elevate temperature, risultano nocive all'entomofauna o nel caso di utilizzo di queste schermarle termicamente.*

Abbattimento emissioni gassose e di polveri

Per evitare tali fenomeni dovranno essere garantite le buone pratiche per la riduzione delle emissioni (BAT). Per circoscrivere e minimizzare gli effetti dell'emissione di polveri all'area del cantiere si dovrà inoltre provvedere a bagnare le superfici sulle quali avverrà la movimentazione dei mezzi.

Riduzione delle emissioni sonore, del traffico veicolare e della presenza umana

Tali modificazioni rivestono comunque carattere temporaneo, essendo sostanzialmente legate alla fase di cantiere e i loro effetti sono destinati a scomparire in fase di esercizio.

E' però opportuno prevedere di concentrare la movimentazione dei mezzi ed i lavori di scavo al di fuori del periodo riproduttivo (marzo-luglio) degli Anfibi e delle specie di uccelli più sensibili a tali fattori di disturbo. Questi semplici accorgimenti potranno, se adottati, mitigare sensibilmente gli effetti delle modificazioni in oggetto sulla fauna selvatica dell'area.

Dovrà inoltre essere garantita l'utilizzazione di mezzi che dotati della migliore tecnologia attualmente disponibile e rispettare i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97.

CONSIDERATO E VALUTATO che lo Studio di Incidenza, redatto in applicazione di quanto previsto nell'allegato G del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., datato Settembre 2021, screening approfondito, consente di concludere in maniera oggettiva che le previsioni del Piano non determineranno incidenza significativa, e non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito presente nel territorio comunale con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie

RITENUTO E CONSIDERATO di poter condividere le conclusioni alle quali perviene lo Studio integrativo di Incidenza Ambientale e di dover prescrivere che vengano riportate nell'apparato normativo del piano le misure di mitigazione in esso individuate;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'art. 12, c. 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, assegna alla procedura di VAS il compito di verificare la coerenza con il P.A.I. delle previsioni contenute, tra gli altri, nei piani di assetto ed uso del territorio, quali i Piani Regolatori Generali e loro varianti.

CONSIDERATO E VALUTATO che il Piano proposto dal Comune di Frazzanò, sulla base della documentazione depositata, può ritenersi coerente con le prescrizioni del P.A.I., fermo restando che le previsioni e le prescrizioni del P.A.I., essendo sovraordinate alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, se più restrittive, prevalgono su di esse con effetto immediato.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: "ME_028_0001VAS"
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: "Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



Esprime **parere favorevole** sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PRG di Frazzanò, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e parere positivo sull'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, e del D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022, così come modificato dal D.A.237/GAB del 29.06.2023 di adeguamento a quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza Ambientale VIIncA in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che la l'attuazione del Piano Regolatore Generale non determinerà incidenze significative sul siti Natura 2000, non pregiudicandone il mantenimento dell'integrità con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie”,

con le seguenti prescrizioni ed a condizione che l'A.P. proceda, in sede di Dichiarazione di Sintesi, ad illustrare in che modo le considerazioni ambientali formulate di seguito siano state integrate nel piano e nel suo apparato normativo e di come si sia tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili.

1. Per quanto attiene al RA, in sede di dichiarazione di sintesi, dovrà essere meglio argomentato il rapporto con gli strumenti ritenuti pertinenti, necessario sia ai fini della verifica della coerenza esterna quanto per la verifica di sostenibilità e della capacità della proposta di PRG di consolidare e di attuare, a livello locale, gli obiettivi ambientali degli strumenti presi in considerazione.
2. Dare evidenza che le previsioni della proposta di piano PRG – ivi compresa la zonizzazione – sono coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica, di tutela e di valorizzazione nonché con le prescrizioni del Piano Paesaggistico di Messina nonché con le previsioni contenute nella pianificazione sovraordinata e segnatamente nel vigente Piano dell'Assetto Idrogeologico.
3. Con riferimento al tema del “consumo di suolo”, nella Dichiarazione di sintesi finale dovrà essere data evidenza del modo in cui la proposta di PRG contribuisce alla sostenibilità ambientale e agli obiettivi degli strumenti a tutela dell'ambiente richiamati; dovrà essere indicato e descritto come le strategie e le prestazioni ambientali individuate siano confluite nell'articolazione del quadro di riferimento normativo e regolamentare della proposta di Piano (Norme di Attuazione). Per dare evidenza degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate si raccomanda che:
 - (i) il consumo di suolo, valutato con riferimento alle aree in atto non urbanizzate, dovrà essere riferito al valore complessivo (espresso in termini di superficie o percentuale) a partire dallo stato attuale, derivante dalla sommatoria dei fabbisogni “residui”, dei “nuovi fabbisogni” per le ZTO individuate;
 - (ii) dovrà essere esplicitato come il Piano espliciti la sua sostenibilità a fronte degli effetti sulla permeabilità dei suoli generata dall'edilizia (residenziale e non residenziale), tenendo specificatamente conto anche di quanto indicato nella nota dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia prot. n. 6834 del 11/10/2019 ;
 - (iii) dovrà essere stralciata, come indicato nel Rapporto Ambientale Integrativo, la zona D2, a carattere prettamente agricolo, a ridosso della Fiumara di Longi (fiume Fitalia) e di cui al punto 9 del precedente parere CTS, ritenendo già sufficiente il comparto produttivo a monte dell' abitato. In tal senso è possibile valutare una considerevole riduzione degli impatti significativi delle azioni del Piano sull'ambiente;
4. Nell'ottica della tutela dell'ambiente, dell'uso efficiente delle risorse, della prevenzione dell'inquinamento nonché di un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente, si raccomanda di tenere conto dei seguenti indirizzi di carattere generale per l'integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano:
 - a) nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi dovrà essere preventivamente analizzato e verificato il sistema ambientale e vincolistico di immediato riferimento, per definire le condizioni di

Commissione Tecnica Specialistica Codice procedura: 1357 Classifica: “ME_028_0001VAS ”
Proponente: Comune di Frazzanò, OGGETTO: “Adozione PRG ed annessi Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi e Norme Tecniche di Attuazione “Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale



inserimento ambientale e paesaggistico e l'eventuale relativo complesso degli interventi di attenuazione, mitigazione e/o compensazione ambientale che si dovessero rendere necessari, soprattutto per le aree prossime e/o contigue ad aree tutelate, vincolate, in riferimento al sistema ambientale, paesaggistico e al patrimonio culturale del territorio. I Piani dovranno essere improntati al principio dell'invarianza idraulica, al risparmio della risorsa idrica, al contenimento del consumo di suolo, ad assicurare l'adeguato grado di permeabilità e di pavimentazioni "verdi" delle superfici libere da costruzione/interventi; all'obiettivo del miglioramento della prestazione energetico-ambientale degli edifici (e ne dovranno contenere le relative specifiche costruttive e tecnologiche); al ricorso alle Nature Based Solution (Soluzioni basate sulla Natura).

b) Tutti gli interventi di natura edilizia (pubblici e privati, residenziali e non) dovranno assicurare il risparmio della risorsa idrica, il contenimento del consumo di suolo, il contenimento delle emissioni acustiche, l'assenza di fonti e/o rischi di inquinamento e/o di qualsiasi fonte insalubre e/o nociva di emissioni, l'adeguato grado di permeabilità e di pavimentazioni "verdi" delle superfici libere da costruzione/interventi; l'obiettivo del miglioramento della prestazione energetico-ambientale degli edifici (e ne dovranno contenere le relative specifiche costruttive e tecnologiche).

c) Al fine di assicurare la sostenibilità degli interventi, connessi e funzionali ai vari modi e sistemi della mobilità, compresi i parcheggi, e agli interventi strutturali per la dotazione delle infrastrutture, si dovrà prevedere che tutti gli strati finali e le superfici delle sedi viarie (per tutte le tipologie: pedonale, ciclo-pedonale, ciclabile, carrabile, mista) siano realizzati con tecniche, materie e materiali capaci di assicurare e garantire il principio di invarianza idraulica, l'inserimento paesaggistico, la mitigazione del rumore da traffico.

d) In riferimento al sistema agricolo e della tutela ambientale, al fine di perseguire l'obiettivo di mantenere, rafforzare, tutelare e valorizzare il sistema agro-ambientale e il complesso dei siti di valore ecologico, naturalistico e paesaggistico, nelle zone classificate Zone E occorre prevedere interventi integrati tra loro, al fine di rafforzare e/o incrementare la biodiversità attraverso il mantenimento degli elementi di connessione ecologica, la creazione di corridoi ecologici a scala locale. In particolare potranno essere previsti, in relazione alla superficie d'intervento, aree per piantumazione di individui della vegetazione naturale (erbacea, arborea e arbustiva) coerenti e compatibili con le espressioni vegetazionali della biodiversità e delle fasce boschive e forestali del territorio.

e) Nei nuovi interventi edilizi, per differenti usi e tipologie d'ambito urbanistico andrà incentivato il recupero e il riuso delle acque meteoriche per usi non potabili come, ad esempio, per la manutenzione delle aree verdi pubbliche e private, per l'alimentazione integrativa dei sistemi antincendio, per la pulizia delle superfici pavimentate. In merito al tema del risparmio idrico l'apparato normativo del Piano dovrà prevedere che gli impianti idrico-sanitario debbano essere realizzati secondo le tecniche e le soluzioni che favoriscono la riduzione dei consumi prevedendo l'obbligo di dispositivi riduttori/ regolatori di flusso.

f) L'apparato normativo deve inoltre indicare prescrizioni e disposizioni per le aree destinate a parcheggio previste in tutte le ZTO del Piano prevedendo pavimentazioni permeabili atte a garantire l'idoneo drenaggio delle acque meteoriche.

g) In merito alle aree di verde pubblico e attrezzato e nelle aree di verde privato l'apparato normativo del Piano dovrà prevedere la salvaguardia delle specie vegetali eventualmente presenti nell'area e l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone per la realizzazione dei nuovi impianti a verde. Per le aree indicate negli elaborati di zonizzazione del Piano come "verde stradale" si dovrà prevedere l'adozione di soluzioni progettuali per l'inserimento di alberature stradali ai fini della mitigazione delle isole di calore, gestione delle acque di prima pioggia e anche di cattura e abbattimento degli inquinanti e dei climalteranti. Le aree destinate a parcheggio dovranno essere dotate di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta ad ombreggiare i veicoli in sosta.



g) In merito alla componente energia l'apparato normativo del piano dovrà essere adeguato alle indicazioni riportate e definite dal DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii, indispensabili per la promozione degli edifici a energia quasi zero (nZeb - nearly zero energy building), fissata dalla direttiva 2010/31/UE rispetto ai valori prestazioni minimi degli edifici. Le norme, che devono integrare l'obbligo dell'introduzione dell'adozione di adeguati interventi finalizzati all'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile e da interventi di efficientemente energetico sono da applicare ai singoli interventi e quelli inseriti all'interno dei piani attuativi.

h) In merito alle questioni relative all'inquinamento luminoso l'apparato normativo del Piano dovrà essere integrato, al fine di ridurre l'inquinamento luminoso, prevedendo per tutti gli impianti (pubblici e privati), l'adozione di soluzioni progettuali funzionali al contenimento dell'inquinamento luminoso, attraverso l'uso di apparecchi di illuminazione schermati per evitare l'abbagliamento e permettere la direzione dei flussi luminosi verso il basso, e l'utilizzo di lampade a led.

5. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere integrato con tutti gli indicatori che discendono dalla specifica proposta di Piano da monitorare, prendendo a riferimento i numerosi Manuali e Linee guida prodotti da ISPRA sulla VAS e altri riferimenti come ad esempio: gli indicatori della Strategia sulla Sostenibilità 2030, come rielaborati e disaggregati da ISTAT - aggiornamento e l'ampliamento delle disaggregazioni degli indicatori utili alla misurazione dello sviluppo sostenibile e al monitoraggio dei suoi obiettivi del 2019 - (cfr anche Rapporto sugli SDGs.); indicatori di efficacia ambientali contenuti nel Documento COM(2018) - Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per la Programmazione 2021-2027; il set degli indicatori della Strategia nazionale per la biodiversità 2013 aggiornato.
6. Il Piano di monitoraggio dovrà definire un set di indicatori per misurare l'evoluzione del contesto e l'efficacia del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità. In particolare: indicatori descrittivi, che consentano di valutare le variazioni del contesto ambientale, indicatori di processo, che analizzano lo stato di avanzamento e di attuazione delle azioni di piano e indicatori di effetto che misurano gli effetti sulle componenti ambientali indotti dalle azioni di Piano.

Si raccomanda che l'A.P. dia comunicazione alla CTS della pubblicazione della Dichiarazione di Sintesi, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. contenente il riscontro alle considerazioni ambientali, formulate nel presente parere, da integrare nel Piano e nel suo apparato normativo (Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio).

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.